

## **Autodemolizione 2007, chi sostiene i costi?**

### **Disposizioni discendenti dal D.Lgs 209/03 (int. da D.Lgs 149/06)**

Dal 1 gennaio 2007 trova applicazione il comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs 209/2003, per effetto del quale: "la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta .... avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal PRA, e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o dell'automercato".

Il successivo comma 3 dell'art.5, così come modificato dall'art.3 comma c) del D.Lgs 149/2006, precisa però: " I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.

Ovverosia il comma 3 stabilisce su quale soggetto ricadono gli obblighi dell'effettuazione della autodemolizione senza spese del detentore.

Dunque, affinché la rottamazione del veicolo sia gratuita, non basta consegnarlo ad un qualunque centro di raccolta o demolizione, ma bisogna anche che questo sia individuato e faccia parte di una rete di centri di raccolta organizzati dalle case produttrici.

Tanto è vero che poi il comma 4 rafforza l'onere economico in testa alle case produttrici di autoveicoli, disponendo: " Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso".

Questa impostazione è successivamente confermata dal legislatore al comma 5 dell' art. 15 del D.Lgs 209/2003, dove si specifica che le disposizioni relative alla consegna gratuita del veicolo di che trattasi sono quelle di cui all'art. 5 commi 2,3 e 4; anzi il D.Lgs 149/06 modifica il 209/03 inserendo dopo la lettera b) un periodo, sotto riportato in corsivo, che ribadisce l'onere economico in testa ai produttori per il conseguimento degli obiettivi di consegna gratuiti:

### **Art.15**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8, le disposizioni relative alla consegna gratuita del veicolo, di cui allo stesso articolo 5, commi 2, 3 e 4, si applicano:

- a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002;
- b) dal 1° gennaio 2007, per i veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2002. *Nelle more del conseguimento delle obbligazioni di cui all'articolo 5, i produttori sostengono, a titolo individuale, gli eventuali costi derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002.*

Dunque, le disposizioni normative di cui al Decreto 209/2003 in merito alla gratuità della rottamazione non sono specifiche: se ne debbono far carico le imprese costruttrici, e gli impianti di autodemolizione sono tenuti al ritiro gratuito solo in forza di accordi stipulati con i produttori; diversamente nessuna altra disposizione specifica nega loro di esigere un compenso per il servizio di trattamento degli autoveicoli fuori uso. Le spese di cancellazione al PRA e quelle eventuali di trasporto sono parimenti esigibili.

Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 del D.Lgs 209/2003 non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti.

Si ricordi che il D.Lgs 209/03 dispiega la sua efficacia solo per determinate categorie di veicoli (art.3 comma 1 lettera a) :

***Disposizioni D.Lgs 209/03 applicabili:***

- Veicoli progettati e costruiti per il **trasporto di persone**, aventi al massimo **9 posti a sedere ed aventi almeno quattro ruote**.
- Veicoli progettati e costruiti per il **trasporto di merci**, aventi **massa massima non superiore a 3,5 t ed aventi almeno quattro ruote**.
- Veicoli a motore a tre ruote esclusi i tricicli a motore

***Disposizioni D.Lgs 209/03 NON applicabili:***

- Veicoli speciali ( autocaravan, ambulanze, auto funebri, veicoli blindati, gru mobili, ecc.), motocicli, veicoli per il trasporto di merci con massa superiore a 3,5 t, altri veicoli non sopra specificati.

**Disposizioni discendenti dalla FINANZIARIA 2007**

La legge finanziaria 2007 (Legge 296/2006) ha introdotto una serie di agevolazioni destinate a favorire l'acquisto dei veicoli ecologici e la demolizione dei veicoli più inquinanti.

Per quanto attiene all'autodemolizione in particolare, sono previsti contributi a carico dello Stato nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

- a favore di chi rottama un **motociclo "euro 0" ed acquista un motociclo nuovo "euro 3"** lo Stato eroga un **contributo per i costi di rottamazione pari ad un massimo di euro 80 che è anticipato dal VENDITORE** del motociclo nuovo che recupera detto importo quale credito d'imposta, nel periodo dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007 ;
- a favore di chi rottama un **autoveicolo per il trasporto promiscuo immatricolato come "euro 0" o "euro 1" senza acquistare un veicolo nuovo** lo Stato eroga un **contributo per i costi di rottamazione pari ad un massimo di euro 80 che è anticipato dal CENTRO AUTORIZZATO CHE HA EFFETTUATO LA ROTTAMAZIONE** che recupera detto importo quale credito d'imposta. Valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Ne consegue che l'impianto di autodemolizione può esigere il pagamento della rottamazione dal venditore del motociclo; deve invece recuperare le spese che sostiene per la rottamazione dei veicoli per il trasporto promiscuo "euro 0" e "euro 1", fino a 80 euro, come credito d'imposta.

L'immatricolazione di autoveicoli per trasporto promiscuo poteva essere ottenuta, su semplice richiesta del proprietario, fino al 1999 e consentiva sgravi fiscali. Comprende i normali autoveicoli, però immatricolati come tali, cioè per trasporto promiscuo, e deve risultare dal libretto di circolazione dell'autoveicolo.

San Giovanni V.no, 11 gennaio 2007

Maria Grazia Morandini